



Circolare per il Cliente 30 dicembre 2020

Fattura elettronica - Sua obbligatorietà

(per maggiori approfondimenti si veda la circolare del 21 ott. 2020)

Con Provvedimento del 28 febbraio 2020, poi modificato con Provvedimento del 20 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate **dal 1° gennaio 2021**, ha reso obbligatorio l'utilizzo delle nuove specifiche tecniche 1.6.1 della fattura elettronica.

Il rispetto di quelle regole informatiche è necessario per evitare lo scarto della fattura elettronica da parte di SdI.

Il contribuente che dovesse continuare ad utilizzare i codici N2, N3, ed N6 (codici superati), si vedrà scartato il file della fattura (che ricordiamo è in formato XML, unico formato possibile e previsto, andando oltre la deroga concessa dalle Autorità Comunitarie che aveva emendato la Direttiva Iva e redatte delle linee guida UE per specificare e chiarire che doveva essere libera la tecnologia utilizzata per la creazione e lo scambio del file).

Queste nuove regole (già trattate con la Circolare dello Studio e pubblicata sul sito datata 21.10.2020) da rispettare, si focalizzano in particolare sull'utilizzo di una maggiore specificità nel campo della natura dell'operazione, quando l'operazione espressa in fattura non è un'operazione soggetta ad Iva.

Nello specifico, si dovrà specificare la dicitura di "inversione contabile" sulle fatture emesse senza l'applicazione dell'Iva nei confronti di clienti soggetti passivi di altri Stati UE, ai sensi:

- degli articoli 7-bis,
- 7-ter,
- 7-quater e
- 7-quinquies

Relativamente a queste operazioni i nuovi tipi di documento TD16, TD17, TD18 e TD19 sono facoltativi.

Se si invia allo SdI una fattura con il codice TD16 si eviterà di dover stampare una copia leggibile della fattura ricevuta dal fornitore, di doverla integrare e doverla conservare analogicamente.

Qualora si inviasse all'SdI una fattura contenente i codici TD17, TD18 e TD19, come nel caso del codice TD16, oltre a fare in un modo di non dover integrare la fattura estera o di dover emettere l'autofattura cartacea, permettono al contribuente di non comunicare la stessa operazione nell'esterometro.

Essendo questa una possibilità, il contribuente (sia per i codici sopra menzionati – TD16, TD17, TD18 e TD19) continuerà ad avere la possibilità di operare come nel 2020.

E' bene tenere presente che il non utilizzo dei codici sopra espressi (dal TD16 al TD19) non consentirà all'AdE di tenerne conto nelle bozze dei registri Iva e delle LiPe sia nella fase di debito che nella fase di credito delle operazioni che si sono caratterizzate con la necessità di porre in essere il reverse charge. Questi consentono all'Agenzia delle Entrate di predisporre le bozze dei documenti (registri Iva e LiPe) più precisi possibili, così che il contribuente possa confermarli o modificarli direttamente online senza più l'obbligo / necessità di dover tenere i registri Iva.

I contribuenti, che invece non ritengano utile che l'AdE predisponga le bozze dei registri Iva e delle LiPe, non avranno alcun obbligo di utilizzo i dettagli delle specifiche tecniche che sono stati creati per tale motivo.

Per esemplificare la non obbligatorietà si riportano alcuni esempi /considerazioni.



La codifica con il tipo documento TD26 della cessione di un bene ammortizzabile, ha come solo scopo quello di mettere nelle condizioni l'Agenzia delle Entrate di compilare correttamente il rigo VE40 della dichiarazione IVA in bozza, che sarà messa a disposizione al contribuente. Certamente per coloro che chiedono rimborsi in seno alla dichiarazione iva annuale grazie ai requisiti della prevalenza di operazioni non imponibili o non territoriali, potrebbero avere convenienza che sia l'Agenzia a calcolare le percentuali di spettanza del diritto in modo corretto e che parrebbe incontestabile da parte dell'Amministrazione.

L'uso del codice TD27 quando si effettuano cessioni gratuite senza l'esercizio della rivalsa IVA, avrà come unico beneficio che – nell'eventualità si emetta una autofattura per documentare l'operazione – l'Agenzia registri la stessa nel solo registro delle vendite.

Qualora invece, le imprese, per una cessione gratuita senza rivalsa, decidessero di emettere fattura nei confronti del cliente, sembrerebbe inutile l'utilizzo del codice TD27.

Per quanto riguarda le note di credito si deve indicare l'identificativo della fattura che si intende rettificare. Con l'indicazione di questo dato, nell'eventualità che la fattura originaria fosse riferita - ad esempio – ad una cessione di un bene ammortizzabile, si permette all'Agenzia di compilare in modo corretto il rigo VE40. Anche questa indicazione non è prevista da alcuna normativa, quindi, è da ritenersi non obbligatorio, cioè facoltativo.

Per quanto riguarda i codici da utilizzare per le fatture differite (TD25 e TD26), viene richiesta, la data della fattura coincidente con la data del mese nel quale deve confluire in liquidazione l'operazione.

In questi due casi (si legga codici) l'errato utilizzo del codice, non dovrebbe essere considerato comportamento sanzionabile.